

Rep. n. 153389

Racc. n. 23778

Reg.to ad Arezzo il 19/11/2015 N.7271 serie 1T

VERBALE

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici,

del mese di Novembre (16/11/2015). In Carnucia di Cortona, nel mio ufficio.

Avanti me D.ssa Emilia Puliatti notaio residente in Cortona con ufficio in

Camucia di Cortona, Via Lauretana n. 67 iscritta nel Collegio Notarile del

Distretto di Arezzo, è presente la signora

- Migliori Daniela nata a Firenze il giorno 27 marzo 1946, residente a Cor-

tona, località Fratta n. 62/A, codice fiscale MGL DNL 46C67 D612Z,

la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del

Consiglio di Amministrazione del

= CALCIT COMITATO AUTONOMO LOTTA CONTRO I TUMORI CORTONA-VALDICHIANA, più

brevemente denominato CALCIT VALDICHIANA - Organizzazione non lucrativa di

utilità sociale ONLUS,

con sede in Cortona, Via Santucci n. 17, codice fiscale 93000890512.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certa, mi ri-

chiede di redigere il verbale della assemblea dei membri del cernitalo pre-

detto convocata in questo luogo, giorno e ora per deliberare sul seguente

ordine del giorno :

modifica degli articoli 1, 2, 5, 9, 12, 13, 15 e 18 dello statuto relativi

alla denominazione, sede, modalità per perseguire gli scopi del Comitato,

rimborsi spese per le prestazioni dei soci volontari, maggioranze delle as-

semblee, obbligo di convocazione delle assemblee, scelta dei membri del Consiglio di Amministrazione, riunioni del consiglio. Assume la presidenza a norma di statuto e per concorde designazione dei presenti la comparsa signora Migliori Daniela la quale, dato atto:

- della regolare convocazione,
- della presenza, in proprio e per deleghe regolarmente firmate e depositate presso il comitato, di n°38 associati su n°49 scritti nel libro degli associati,

- della presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione signori:
MIGLIORI Daniela, BARBAGLI Gino, CROTT Stefania, GRAZI Giorgio, CASSIGLI Eugenio, BETTACCHIOLI Pasquale, FEDELI Giancarlo, CASTELLANI Giovanni, RICCI Bruno, RIGUTTO Riccardo, ROSSI Benito, SCARAMUCCI Leda, BOVE Gian Paolo, MORINI Angiolo e ORLANDESI Vasco, dichiara validamente costituita l'assemblea per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Aperta l'adunanza, il presidente comunica che si rende necessario modificare e integrare gli articoli sopra menzionati dello statuto del comitato per renderne più agevole la gestione e da lettura del nuovo statuto.

L'assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente all'unanimità delibera di approvare il nuovo testo dello statuto modificato che di seguito si riporta:

STATUTO

TITOLO I - (COSTITUZIONE - SEDE - DURATA)

Art. 1 - E' costituito il CALCIT (Comitato Autonomo per la Lotta Contro i Tumori) VALDICHIANA, più brevemente nominato CALCIT VALDICHIANA, organizza-

zione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) al quale potrà aderire la popolazione dei Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Lucignano e Marciano della Chiana, costituitesi in Sezioni comunali prive di autonomia giuridica e patrimoniale,

Art. 2-Il Comitato ha sede in Cortona, via Roma n. 9,

Art. 3 - La durata è stabilita fino al 31 dicembre 2042 e può essere prorogata.

TITOLO II - OGGETTO

Art. 4 - Il Comitato è apartitico, aconfessionale, non ammette discriminazione di sesso, di razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, esclude qualsiasi fine di lucro e si pone come esclusivo perseguimento quello di finalità di solidarietà sociale. Alla presente ONLUS si applicano tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 460/1997. Presenta così le seguenti caratteristiche :

- Assenza di fini di lucro;
- Democraticità della struttura;
- L'elettività e la gratuità delle cariche sociali;
- La gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- L'esplicazione di azioni direttamente volte alla prevenzione ed alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività attinenti ai casi di oncologia.

Art. 5-Il Comitato persegue i propri scopi umanitari con le seguenti modalità:

- a) reperire fondi e mezzi finanziari per poter acquistare strumentazioni da donare all'Ospedale "Santa Margherita" di Fratta;

b) sostenere le spese e quota di spese per la formazione specifica e qualificazione di personale medico e paramedico esclusivamente alle dirette dipendenze a tempo pieno di Istituti pubblici per la cura di malattie tumorali,

c) sostenere le spese o quota di spese necessarie a familiari di pazienti indigenti per affrontare particolari cure specifiche sia in Italia che all'Estero ed intervenire finanziariamente in casi di comprovata necessità per acquisto di medicinali;

d) collaborazione nella maniera più proficua e completa con le autorità sanitarie locali per una sempre migliore diffusione della educazione sanitaria;

e) offrire all'ente ospedaliero ed alle Autorità sanitarie locali la migliore collaborazione che fosse richiesta per il raggiungimento degli scopi di cui sopra;

f) collaborazione con Enti, Fondazioni ed Istituti, sia a carattere locale che nazionale, purché abbiano scopi affini a quelli contemplati nel presente Statuto;

g) istituire borse di studio a favore di medici iscritti nei rispettivi Albi, aventi ad oggetto specializzazione e ricerca in campo oncologico;

h) organizzare convegni scientifici, seminari, tavole rotonde ed incontri inerenti la materia oncologica ;

i) ogni altra attività per la quale il Comitato si avvarrà in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite (anche in via indiretta) dei propri volontari, esclusivamente per fini di soli-

darietà. Può anche partecipare a manifestazioni, competizioni, mostre, organizzate da terzi ai fini della raccolta dei fondi che permettono il raggiungimento dello scopo sociale.

Sempre ai fini del raggiungimento degli scopi sociali possono essere costituite commissioni di vario genere (ad esempio: scientifico, culturale, organizzativo, ecc.).

TITOLO III - SOCI

Art. 6 - Il Comitato liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui al Titolo II (Oggetto) si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

Questi si distinguono in:

- a) Onorari;
- b) Fondatori;
- c) Sostenitori;
- d) Collaboratori;
- e) Contribuenti.

Sono soci onorari:

le persone od Enti individuati dall'Assemblea per meriti speciali di carattere culturale e morale che abbiano dato un eccezionale contributo al CALCIT VALDICHIANA.

Sono Soci Fondatori:

coloro che risultano iscritti nell'Atto Costitutivo del 27/10/1992 Notaio Puliatto Rep. n. 69205 - reg. ad Arezzo il 03/11/1992 al n. 3735 voi. 38.

Sono Soci Sostenitori:

gli Enti Pubblici Territoriali che concedono il loro Patrocinio al Comitato

CALCIT VALDICHIANA e che, in armonia con il Consiglio di Amministrazione

uscente, propongono all'Assemblea la candidatura dei nuovi amministratori.

Sono Soci Collaboratori :

Coloro che prestano personalmente, gratuitamente e con carattere non occasionale, la loro opera all'interno del Comitato per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Sono Soci Contribuenti:

coloro che sostengono solo finanziariamente il Comitato, sotto qualunque forma, in una o più volte, nel tempo.

Art. 7 - Le distinzioni di Socio di cui alle lettere (a-b-c-d-e) non escludono l'assommarsi nella stessa persona di tutte od alcune di dette qualifiche e ciascuna persona come sopra definita può' essere eletta nel Consiglio di Amministrazione del Comitato CALCIT VALDICHIANA. Ogni socio con le qualifiche di cui alle lettere (a-b-c-d-e), può ricoprire cariche sociali ed ha diritto ad un voto in Assemblea e nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Le adesioni al Comitato sono aperte a tutti coloro che ne fanno richiesta scritta e che offrano la loro spontanea e distinta disponibilità al conseguimento delle finalità statutarie contemplate nel TITOLO II "Oggetto".

Il loro accoglimento avviene previo esame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione. E' previsto il versamento di una quota annuale asso-relativa in misura minima stabilita di volta in volta dal medesimo Consiglio.

Nel caso di non accoglimento della domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione all'interessato senza per altro essere

obbligato a darne la motivazione del diniego. La cessazione della qualifica avviene:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni;
- c) per espulsione.

Le dimissioni devono essere inoltrate al Presidente del Comitato a mezzo lettera raccomandata a.r. L'espulsione è decisa dal Consiglio di Amministrazione comunicata al Socio con l'obbligo di motivazione .

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni, a pena di decadenza, all'Assemblea del Comitato da inoltrare a mezzo a.r. diretta al Presidente. L'espulsione è decretata per i seguenti motivi:

- 1) per morosità di pagamento della quota sociale quando questa sia stata sollecitata con lettera a.r. da parte del C.D.A. e si sia protratta per tre anni, anche non consecutivi;
- 2) indegnità conseguente a condanna penale passata in giudicato per delitti contro la persona, contro il patrimonio contro la p.a. puniti con la pena della reclusione non inferiore a tre anni o con l'ergastolo. Sono esclusi tutti i reati di natura colposa e contravvenzionale;
- 3) per insanabile contrasto con le finalità definite nello Statuto. Al di fuori di questi casi non è consentita l'espulsione del socio.

Art. 9 Al socio volontario, che fornisce gratuitamente le proprie prestazioni, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Qualora occorra, il volontario potrà essere inviato

a corsi di qualificazione specifici e qualitativamente rilevanti, indipendentemente dal fatto che il Comitato si avvalga anche di personale medico, paramedico e tecnico.

TITOLO IV - IL PATRIMONIO

Art. 10 - II patrimonio del Comitato è costituito dal fondo di dotazione alimentato da:

a) contributi erogati dagli enti Pubblici e Privati territoriali e più specificatamente consistenti in:

- 1) - uso gratuito da parte del Comitato dei loro locali;
- 2) - contribuzione delle spese, per quanto e nella misura che dovesse occorrere, necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie del Comitato.

b) contributi ed elargizioni pervenuti da altri soggetti al fine di essere impiegati per gli scopi di cui al Titolo II;

c) entrate di manifestazioni organizzate dal Calcit Valdichiana;

d) eventuali lasciti e donazioni mobiliari ed immobiliari di Persone o Enti.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 11 - L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VI - ASSEMBLEA

Art. 12 - L'assemblea è ordinaria e straordinaria. Può essere convocata, anche fuori della sede sociale, dal Consiglio di Amministrazione con avviso da esporsi almeno quindici giorni prima presso la sede sociale .

L'assemblea si costituisce in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero

dei soci e delibera sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio può predisporre che detto avviso sia pubblicato, inviato o recapitato ai soci stessi a mezzo avviso raccomandato.

L'assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un decimo degli associati aventi diritto.

Art. 13 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L'assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Nell'ambito del suddetto Consiglio, gli eletti provvederanno all'attribuzione delle cariche.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza relativamente alle modifiche dello Statuto o allo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti .

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione, del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 14 - Hanno diritto ad intervenire alle assemblee tutti i soci che risultino ammessi almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta (anche in calce all'avviso di convocazione) / ogni socio non può rappresentare più di due (due) soci. TITOLO

VII - AMMINISTRAZIONE

Art. 15-Il Comitato CALCIT VALDICHIANA è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 21 (ventuno) membri, rappresentativi delle Sezioni comunali, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16 - L'elezione degli amministratori spetta all'Assemblea.

Art. 17 - II Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, due Vice- Presidenti, di cui uno Vicario, ed attribuisce altri incarichi specifici funzionali allo svolgimento dell'attività organizzativa del Comitato, tra cui quello di Tesoriere.

Il Segretario è designato dal Presidente che può sceglierlo anche al di fuori dei membri del Consiglio .

Art. 18 - II Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure, quando ne sia fatta richiesta al Presidente, da almeno due amministratori o dai Sindaci, Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti, e in caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente.

Art. 19 - II Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Comitato. In via esemplificativa e non restrittiva, in quanto allo stesso attengono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, spetta al Consiglio di:

a) formulare bilanci e presentarli all'assemblea secondo le disposizioni del presente Statuto;

b) perseguire la raccolta di fondi direttamente o attraverso organizzazione di manifestazioni diverse;

c) gestire fondi o destinarli per gli scopi sociali;

d) compilare i regolamenti previsti dal presente Statuto che dovranno essere approvati dall'Assemblea;

e) deliberare circa le esecuzioni di tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione tendenti al raggiungimento degli scopi sociali;

f) avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'istituzione.

Art, 20 - II Presidente del Consiglio di amministrazione, od il Vicepresidente Vicario in caso di assenza del primo, rappresenta a tutti gli effetti il Comitato di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale. Per quando riguarda la gestione contabile del Comitato, la firma del Presidente, invece, dovrà essere sempre abbinata ad altra di uno dei Vice-Presidenti o a quella del Tesoriere.

TITOLO Vili - COLLEGIO SINDACALE

Art 21 - II Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non spetta loro alcun compenso o rimborso spese.

Art. 22 - II Collegio Sindacale è nominato dall ' Assemblea anche tra persone estranee al Comitato.

TITOLO IX - BILANCIO

Art, 23 - II bilancio è preventivo e consuntivo.

Art. 24 - Alla chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno, il C.d.A. provvede entro il 31 marzo dell'anno successivo a redigere il bilancio consuntivo con il conto economico e lo stato patrimoniale corredati

con una relazione sull'andamento della gestione. Nella stessa sede sottopone
all'Assemblea anche l'approvazione del Bilancio Preventivo predisposto per
l'esercizio sociale successivo.

TITOLO X - SCIoglimento

Art. 25 - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme per
la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno sta-
bilitate dall'Assemblea.

Art. 26 - Il liquidatore e i liquidatori avranno l'obbligo di devolvere
tutto il patrimonio netto ad Associazioni locali nazionali che perseguano
analoghe finalità, in mancanza viene indicata l'Associazione Nazionale Cie-
chi Civili.

TITOLO XI - DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 27 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si
rimanda esplicitamente alle disposizioni contenute nel C.C. e nelle Leggi e
Regolamenti di Volontariato.

La componente dichiara che il presente atto è esente dalle imposte di bollo
e di registro a sensi delle Leggi vigenti e dell'art. 17 del D. L. GS 4 di-
cembre 1997 n. 460.

Il presente atto verrà depositato presso la Regione Toscana e pertanto alla
Presidente vengono dati tutti i poteri per apportare al presente statuto
quelle modifiche ritenute necessarie dalle autorità competenti per mantenere
la personalità giuridica e le agevolazioni fiscali.

La componente consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi della
legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi

informatici e sistemi telematici, solo ai fini connessi al presente atto,

dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea si chiude alle ore diciotto e

minuti trenta (18:30).

E richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale, ho dato lettura in assem-

blea alla componente, la quale, approvandolo e confermandolo, lo sotto-

scrive con me notaio alle ore diciotto e minuti trenta (18,30) .

E' scritto

da me notaio a macchina e a mano su quattordici facciate e parte di questa

quindicesima di quattro fogli.

Migliori Daniela Emilia Puliatti notaio